



Comune di Tufillo

Provincia di Chieti

PROT. 587

DATA 22.02.2021

Ordinanza n° 04/2021

ORDINANZA DI CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE STRADA COMUNALE DI COLLEGAMENTO TUFILLO - SS 650 FONDO VALLE TRIGNO

IL SINDACO

CONSIDERATO che con determinazione Ufficio Tecnico n. gen. 104 del 06.10.2020 sono stati aggiudicati i lavori di "Messa in sicurezza della zona est di Piazza Fuori Porta";

ACCERTATA l'esigenza tecnica, nonché di sicurezza, di chiudere al traffico la strada di collegamento Tufillo - SS 650 Fondo Valle Trigno, per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, previsti dal 24.02.2021 al 07.03.2021 consentendo il transito esclusivamente ai mezzi di cantiere;

VERIFICATO che per motivi tecnici e di sicurezza si rende necessario:
- deviare il traffico veicolare transitante su strada di collegamento Tufillo - SS 650 Fondo Valle Trigno in un percorso alternativo e più precisamente:

- svincolo Dogliola SS 650 Fondo Valle Trigno al km 60+000 per chi proviene da Vasto - San Salvo - Isernia;
- per la direzione Vasto - San Salvo - Isernia, strada provinciale 195 "Traversa di Tufillo" e strada provinciale 207 Palmoli - Dogliola - SS 650 ;

ORDINA

1. la chiusura temporanea della strada di collegamento Tufillo - SS 650 Fondo Valle Trigno per "Lavori di e messa in sicurezza della strada di collegamento tra il centro abitato di Tufillo e la SS 650 Trignina" dal 24.02.2021 al 07.03.2021, consentendo il transito esclusivamente ai mezzi di cantiere;

2. per motivi di sicurezza, la deviazione del traffico veicolare su:

- Per chi proviene da VASTO - SAN SALVO - ISERNIA svincolo Dogliola SS 650 Fondo Valle Trigno al km 60+000;
- Per la direzione VASTO - SAN SALVO - ISERNIA, strada provinciale 195 "Traversa di Tufillo" e strada provinciale 207 Palmoli - Dogliola - SS 650;



Comune di Tuffillo

3. la presente ordinanza ha effetto per qualsiasi utente della strada si trovi a transitare sulla via in questione e sarà portata a conoscenza del medesimo mediante la pubblicazione all'albo pretorio comunale e al sito istituzionale dell'ente;

4. il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art.12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla Residenza Municipale, li 22.02.2021

IL SINDACO
Ernano Marcovecchio

